

Avv. Patrizia Kivel Mazuy
Avv. Claudia Piscione Kivel Mazuy
Viale Gramsci n. 10 – Napoli - 80122
Tel. / Fax 081 7613381
p.e.c. patriziakivelmazuy@avvocatinapoli.legalmail.it
avvclaudiapiscione@pec.it

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - ROMA

RICORSO

Nell'interesse della **dott.ssa Tiziana Russo**, nata a Napoli il 02.08.1979, (C.F. RSSTZN79M42F839M) e residente in Napoli, alla Via del Parco Margherita n. 3, 80121, rappresentata e difesa, per procura in calce al presente ricorso, dall'avv. Claudia Piscione Kivel Mazuy (C.F. PSCCLD87M45F839O; avvclaudiapiscione@pec.it) e dall'avv. Patrizia Kivel Mazuy (C.F. KVLPRZ57R61F839B; pec: patriziakivelmazuy@avvocatinapoli.legalmail.it) con le stesse elett.te dom.ta in Napoli, al Viale Gramsci n. 10.

Ai sensi dell'art 136 c.p.a. si indica il numero di fax 081.7613381 e gli indirizzi PEC: avvclaudiapiscione@pec.it e patriziakivelmazuy@avvocatinapoli.legalmail.it) presso cui si dichiara di volere ricevere gli avvisi

CONTRO

- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) in persona del Ministro p.t.** rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma alla via dei Portoghesi, 12;
- **l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio (USR Lazio)**, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma alla via dei Portoghesi, 12;
- **l'Ufficio VI Ambito territoriale per la Provincia di Roma**, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma alla via dei Portoghesi, 12;
- **l'ITA Garibaldi**, con sede alla via Ardeatina 524 - 00178 Roma; in persona del Dirigente p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma alla via dei Portoghesi, 12.

Avv. Patrizia Kivel Mazuy
Avv. Claudia Piscione Kivel Mazuy
Viale Gramsci n. 10 – Napoli - 80122
Tel. / Fax 081 7613381
p.e.c. patriziakivelmazuy@avvocatinapoli.legalmail.it
avvclaudiapiscione@pec.it

E NEI CONFRONTI DI

- **Angelo De Carlo**, nato il 01.06.1962 a Roma (RM), CF DCRNGL62H01H501G, e residente in Roma, al Viale Di Torre Maura n. 82 sc. D, PI 8, int. 30;
- **Federica Micozzi**, nata a Roma il 02.09.1973 (RM), C.F. MCZFRC73P42H501G, e residente in Roma alla Via Cardinal Agliardi n. 15, sc. B, int. 23.

PER L'ANNULLAMENTO,

PREVIA ADOZIONE DI IDONEA MISURA CAUTELARE, EX. ART. 55 COMMI 1 E 5,

C.P.A. OVVERO IN VIA GRADATA, AI SENSI DEL COMMA 10 DELL'ART. 55

- Del **Decreto prot. n. 19374 del 02.09.2020** con il quale l'Ufficio VI – ambito Territoriale per la Provincia di Roma, ai sensi dell'art. 9 dell'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10.07.2020, ha approvato e pubblicato le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della Provincia di Roma, su posto comune e di sostegno, del personale docente delle istituzioni scolastiche statali per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 (all. n. 1), nonché delle relative graduatorie provinciali allo stesso allegate – relative alla scuola secondaria di II° grado, nella parte in cui la dott.ssa Russo è collocata alla posizione n. 427 (cfr. pag. 1829), **con 58,00 punti totali, anziché 77,5 punti**, per la classe di concorso **ADSS (all. n. 2)**;
- Di ogni altro atto prodromico, connesso, presupposto o conseguenziale, ancorché di estremi sconosciuti, ivi comprese le graduatorie di Istituto dell'ITA Garibaldi, pubblicate dal Dirigente scolastico dell'ITA Garibaldi, con **decreto n. 7214 del 22.09.2020** (all. n. 3), individuato dalla ricorrente nella domanda di partecipazione, nella parte in cui riconosce alla ricorrente i medesimi errori nei punteggi sopraindicati, confermando quanto pubblicato nella graduatoria provinciale GPS (all. n. 4, graduatoria di Istituto, III° fascia);
- Ove lesivo, del calendario di convocazione per l'assegnazione delle proposte di assunzione per il sostegno di II° grado, di cui alla nota **prot. 21555 del 17.09.2020** dell'Ufficio VI Ambito Territoriale per la Provincia di Roma nella parte in cui ha convocato la dott.ssa Russo in data 23.09.2020 sulla base del punteggio di 58,00 anziché di 77,5 punti (all. n. 5);

- Ove esistente, il provvedimento di assegnazione della sede di servizio, nella parte in cui ha assegnato la sede disponibile in base al punteggio di **58,00** anziché di **77,5** punti.

NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO

Del diritto della dott.ssa Russo a vedersi riconosciuto il maggior punteggio per la classe di concorso **ADSS**, pari a **77,5 punti**, anziché 58,00, in virtù del mancato riconoscimento di ben **19,5 punti** per **titoli** posseduti dalla ricorrente ma ingiustamente non riconosciuti dal MIUR, ancorché posseduti e dichiarati nei termini e nei modi previsti dall'art. 7 dell'O.M. n. 60 del 10.07.2020 e dall'art. 2 del Decreto dipartimentale n. 858 del 21.07.2020, e conseguentemente a vedersi riconoscere il corretto posizionamento in graduatoria in ragione del maggior punteggio illegittimamente pretermesso.

E CONSEGUENTEMENTE PER LA CONDANNA IN FORMA SPECIFICA AI SENSI DELL'ART. 30, COMMA 2, CPA

ad adottare in favore della dott.ssa Russo il provvedimento di rettifica del punteggio, che le attribuisca 77,5 punti per la classe di concorso ADSS, anziché 58,00 punti, in forza degli ulteriori 19,5 punti alla stessa spettanti per titoli, erroneamente non calcolati dal sistema informatico per la predetta classe di concorso (diversamente dalla classe di concorso A046, ove il punteggio per gli stessi titoli è stato correttamente calcolato).

FATTO

Con l'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10.07.2020 (di seguito solo "OM"), il MIUR ha disciplinato per il biennio 2020/2021 e 2021/2022, la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (di seguito, GPS) e delle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno nonché l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo (all. n. 6).

L'articolo 8 dell'OM in parola, rubricato (*Valutazione dei titoli*) ha previsto che, il possesso dei titoli degli aspiranti all'inserimento nelle GPS di prima e seconda fascia sono graduati, sulla base del possesso dei titoli di cui agli allegati A, parte integrante della presente ordinanza, come di seguito determinati:

- a) prima fascia infanzia e primaria, allegato A/1
- b) seconda fascia infanzia e primaria, allegato A/2
- c) prima fascia secondaria di primo e secondo grado, allegato A/3
- d) seconda fascia secondaria di primo e secondo grado, allegato A/4

- e) prima fascia ITP, allegato A/5
- f) seconda fascia ITP, allegato A/6
- g) prima fascia sostegno, allegato A/7

h) seconda fascia sostegno, allegato A/8 (all. n.7)

Il comma 4, dell'art. 8 dell'OM, ha previsto che il computo dei punteggi corrispondenti ai titoli dichiarati viene effettuato dal sistema informatico.

Con successivo decreto dipartimentale n. 858 del 21.07.2020 (all. n. 8), il MIUR ha stabilito che, a pena di esclusione dalla procedura, la relativa domanda di partecipazione dovesse essere trasmessa telematicamente a partire dal 22.07.2020 ed entro e non oltre il 06 agosto 2020, attraverso la pagina riservata con accesso dal portale ministeriale “Istanze Online”, alias POLIS.

Ebbene, la ricorrente ha proceduto tempestivamente alla compilazione della domanda per la scuola secondaria di secondo grado di seconda fascia, e per il sostegno scuola secondaria di II grado, inserendo correttamente i titoli di accesso ed **i titoli in suo possesso accademici, professionali e culturali, ulteriori rispetto ai titoli di accesso – Punto B** (cfr. domanda di partecipazione, doc. all. n. 9).

Detti Titoli, ai sensi dell'art. 7, comma 4, lett. f) del bando dovevano essere valutati secondo le tabelle allegate all'ordinanza ministeriale, e specificamente, per quanto riguarda la **seconda fascia sostegno**, secondo la tabella allegata A/8 (cfr. All. A/8 al bando, doc. all. n.7).

Senonché, al momento della pubblicazione delle GPS qui impugnate, la ricorrente ha appreso che i titoli dalla stessa regolarmente dichiarati nella domanda di partecipazione non sono stati correttamente valutati, essendosi la ricorrente collocata nella II° fascia delle GPS – scuola secondaria di II grado alla posizione n. 427, per la classe di concorso ADSS (sostegno), con un punteggio complessivo pari a **58,00**, inferiore di ben **19,5** punti rispetto a quelli alla stessa spettanti (cfr. doc. all. n.2 graduatorie depositate, pag. 1829).

Infatti, in forza dei criteri di valutazione dei titoli previsto ai sensi della tabella – Allegato A/8 all'Ordinanza MIUR n. 60 del 10 luglio 2020, il punteggio complessivo spettante per i titoli dallo stessa dichiarati (ossia il titolo di accesso, i titoli professionali e culturali, i titoli di servizio e gli ulteriori titoli valutabili) sarebbe dovuto essere pari a 77,5 per la classe di concorso ADSS, **con conseguente collocazione in graduatoria della ricorrente quanto meno alla posizione n. 240, anziché alla posizione numero 427.**

Ed invero, secondo la tabella A/8 allegata all'OM n. 60/2020, gli ulteriori **titoli accademici e scientifici valutabili (Punto B)** per la dott.sa Russo sono:

Titoli accademici e scientifici valutabili	Sigla sulla tabella A/8	Punteggio
Certificazione informatica EIPASS Modules	B17	0,5
Diploma di perfezionamento post diploma o post laurea da 60 CFU in <i>“Metodologie didattiche per l’insegnamento curriculare e l’integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali”</i>	B15	1
Dottorato di ricerca in <i>“Istituzioni e Politiche Ambientali, Finanziarie, Tributarie e Previdenziali”</i> presso l’Università Federico II di Napoli	B6	12
Certificazioni linguistiche di livello almeno B2 in lingua straniera: <i>“ESOL INTERNATIONAL CEFR C1”</i>	B14	4 punti per il livello C1
Diploma di specializzazione universitario di durata pluriennale: <i>“Diploma di Specializzazione in Professioni legali”</i> presso l’Università Federico II di Napoli	B10	2
TOTALE		19,5

L'odierna ricorrente, quindi, si è vista **arbitrariamente decurtare ben 19,5 punti per la classe di concorso ADSS**, venendo così inserita illegittimamente in una **posizione notevolmente inferiore** rispetto a quella cui avrebbe avuto diritto, con evidenti ripercussioni sulla sua qualifica personale e sulla scelta della sede di servizio.

E non solo. Tale decurtazione è stata disposta soltanto per le graduatorie provinciali per le supplenze sul sostegno (GPS) mentre la valutazione degli stessi titoli è stata correttamente effettuata per quanto riguarda le supplenze per la classe di concorso **A046 (posto comune)**, come si rileva dalla stampata allegata recante le due graduatorie a confronto (doc. all. n. 10) ove si rileva che alla dott.ssa Russo è stato riconosciuto il punteggio di **19,50** per *“ulteriori titoli valutabili”* (secondo la tabella A/2) (all. n. 11 Tabella A/2).

L'odierna ricorrente ha quindi inoltrato reclamo al MIUR e all'USR Lazio, in data 6.09.2020, lamentando l'indebita sottrazione dei 19,5 punti a lei spettanti, senza che l'Amministrazione abbia mai però provveduto né a riscontrare lo stesso né a rettificare le graduatorie (all. n.12).

E ciò benché lo stesso Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e di Formazione del MIUR abbia trasmesso una circolare di chiarimenti a tutti i Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali, in merito alla Pubblicazione delle Graduatorie Provinciali per le supplenze di cui all'Ordinanza Ministeriale del 10 luglio 2020, n. 60, segnalando l'opportunità *“Secondo le normali regole che disciplinano ogni procedimento amministrativo, di procedere in autotutela alla rettifica dei punteggi palesemente erronei e all'accoglimento dei reclami manifestamente fondati. (...Omissis...) Le graduatorie eventualmente modificate in accoglimento dei reclami saranno ripubblicate prima delle convocazioni relative”* (all. n. 13)

Senonché, in violazione dei principi di partecipazione procedimentale e di buon andamento della P.A. di cui all'art. 97 della Cost., in data 17.09.2020, con la nota prot. n. 21555, l'Ufficio VI Ambito territoriale della Provincia di Roma ha pubblicato il calendario delle convocazioni per l'assegnazione delle sedi in base al punteggio conseguito nelle relative graduatorie, senza procedere alla rettifica delle stesse (doc. all. n. 5).

Pertanto la dott.ssa Russo ha scelto la sede non opzionata come scelta dai candidati che la superano in graduatoria, benché meno meritevoli, presso l'ITA Garibaldi, dalla stessa opzionata tra le **20 sedi** disponibili, nella domanda di partecipazione.

In data 22.10.2020, il Dirigente scolastico dell'ITA Garibaldi, individuato dalla ricorrente tra le sedi prescelte, nella domanda di partecipazione, con decreto n. 7214 del 22.09.2020 (all. n. 3), ha pubblicato le graduatorie di istituto, che ha riproposto i medesimi errori nei punteggi sopraindicati, confermando quanto pubblicato nella graduatoria provinciale GPS (all. n. 4, graduatoria di istituto, III° fascia¹).

Per tali ragioni, l'odierna ricorrente, pur avendo atteso fino all'ultimo, l'adozione di un provvedimento in autotutela di rettifica spontanea da parte del MIUR, prima di proporre ricorso, così come dichiarato agli organi di stampa, si vede costretta ad adire il Giudice Amministrativo, affidando il ricorso ai seguenti

MOTIVI

1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI'ARTT. 7 E 8, DELL'O.M. N. 60 DEL 10.07.2020, IN RELAZIONE ALL'ART. 97 COST - ECCESSO DI POTERE E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGITTIMO AFFIDAMENTO NELLA CERTEZZA DEL DIRITTO - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DEL GIUSTO PROCEDIMENTO E DELLA PAR CONDICIO IN TEMA DI PROCEDURE CONCORSUALI E DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONevolezza E PROPORZIONALITA'.

L'art. 7 dell'O.M. del 10.07.2020, al comma 4, lett. f) ha previsto che nell'istanza di partecipazione ogni aspirante dichiara *“I titoli valutabili di cui alle tabelle allegate alla presente ordinanza”*.

L'art. 8 dell'O.M., avente ad oggetto *“Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'art. 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”*, ha statuito che gli aspiranti docenti che presentino domanda per l'inserimento nelle GPS di prima e seconda fascia *“... sono graduati, sulla base del possesso dei titoli di cui agli allegati A, parte*

¹ A differenza delle GPS, le graduatorie di Istituto sono suddivise in tre fasce:

- **prima fascia:** docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento;
- **seconda fascia:** docenti della prima fascia delle graduatorie provinciali;
- **terza fascia:** docenti della seconda fascia delle graduatorie provinciali.

Gli elenchi di istituto sono formati, all'interno di ciascuna scuola, sulla base delle domande fatte pervenire dai docenti già inseriti nelle graduatorie provinciali per le supplenze. Ciascun insegnante, infatti, all'interno della provincia di appartenenza, **può indicare 20 scuole, nelle quali concorrere per le supplenze brevi.**

integrante della presente ordinanza, come di seguito determinati: ... h) seconda fascia sostegno, allegato A/8” (art. 8, Ordinanza MIUR n. 60 del 10.7.2020).

Gli Uffici scolastici, dunque, hanno l’obbligo di attenersi ai criteri tecnico-valutativi fissati dal Dicastero.

Ed invero, la Tabella contenente i criteri di valutazione dei titoli è parte integrante della stessa O.M. del 10.07.2020 a cui è allegata, acquistandone dunque la stessa efficacia giuridica, e dall’altro è funzionale al rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza della P.A di cui all’art. 97 Cost.

Di talché, essa assume efficacia vincolante per l’Amministrazione stessa che è tenuta ad osservarla senza potersene discostare.

Inoltre, l’art. 3 dell’OM ha previsto, al comma 3, che *“Ai fini della costituzione delle GPS di prima e seconda fascia, i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenze sono determinati, esclusivamente sulla base delle dichiarazioni rese dagli aspiranti attraverso le procedure informatizzate di cui al comma 2. I titoli dichiarati dall’aspirante all’inserimento nelle GPS sono valutati se posseduti e conseguiti entro la data di presentazione della domanda di partecipazione”*.

Sicché, l’Amministrazione non poteva, come di converso ha fatto, pretermettere in maniera assolutamente illegittima e arbitraria, i titoli correttamente e compiutamente dichiarati dall’odierna ricorrente nella domanda di partecipazione alla procedura in esame, ledendo la qualifica professionale della ricorrente e la sua corretta collocazione in graduatoria.

Con riferimento ai titoli accademici, professionali e culturali ulteriori, in applicazione di quanto espressamente previsto dalla Tabella A/8 (*“Tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di II fascia per le supplenze su posto di sostegno nelle scuole di ogni grado”*), in particolare ai punti B17, B15, B6, B14 e B10, l’Amministrazione ha pretermesso l’attribuzione del relativo punteggio, decurtando alla ricorrente ben **19,5 punti**, che le ha comportato in graduatoria il passaggio dalla posizione n. 240 che le sarebbe spettata quanto meno con il punteggio corretto di **77,5**, alla posizione n. 427 (cfr, pagina 1829 della graduatoria).

Orbene, alla stregua dei parametri indicati dalla Tabella contenuta all’allegato A/8 dell’O.M. cit., ai quali l’Amministrazione è tenuta a dare applicazione nel rispetto, tra gli altri, del principio di legalità, trasparenza ed imparzialità, il punteggio spettante alla dott.ssa Russo per i titoli accademici e scientifici dalla stessa inseriti nella domanda di partecipazione

sarebbe dovuto essere per la classe di concorso **ADSS pari a 19,5 punti**, per un totale di 77,5 punti.

Tra l'altro la valutazione dei medesimi titoli accademici e scientifici è stata effettuata correttamente dall'Amministrazione per quanto riguarda la classe di concorso A046, dove alla dott.ssa Russo sono stati attribuiti i 19,5 punti per i titoli dalla stessa posseduti, in forza della Tabella A/2 allegata all'ordinanza ministeriale n. 60/2020 che altresì si allega.

In tal modo, dunque, vi è stata altresì la palese violazione dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità, in quanto gli stessi titoli accademici e scientifici vengono valutati in modo diverso a seconda della classe di concorso, in dispregio di quanto previsto dal bando di concorso (art. 3 e 8 del bando).

2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1 e 2, L. 241/1990 E DELL'ART. 97, COSTITUZIONE, IN RELAZIONE AL PRINCIPIO DI TRASPARENZA, LEALE COLLABORAZIONE TRA PRIVATI ED AMMINISTRAZIONE, PARTECIPAZIONE ED ECONOMICITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PAR CONDITIO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITA' DELLA P.A. (ART. 97) E PRINCIPIO DI MERITOCRAZIA NELLA SCUOLA PUBBLICA (ART. 34).

Il comma 4, dell'art. 8 dell'OM, ha previsto che il computo dei punteggi corrispondenti ai titoli dichiarati viene effettuato dal sistema informatico.

Il Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e di Formazione del MIUR ha trasmesso una circolare di chiarimenti a tutti i Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali in merito alla Pubblicazione delle Graduatorie Provinciali per le supplenze di cui all'Ordinanza Ministeriale del 10 luglio 2020, n. 60, segnalando l'opportunità ***“Secondo le normali regole che disciplinano ogni procedimento amministrativo, di procedere in autotutela alla rettifica dei punteggi palesemente erronei e all'accoglimento dei reclami manifestamente fondati. (...Omissis...) Le graduatorie eventualmente modificate in accoglimento dei reclami saranno ripubblicate prima delle convocazioni relative”***

Per questo motivo, la dott.ssa Russo ha subito trasmesso a mezzo pec, in data 06.09.2020, reclamo all'USR di Roma, con il quale ha chiesto di rettificare il punteggio e la conseguente posizione in graduatoria ADSS di seconda fascia, alla luce del palese e macroscopico errore commesso dalla P.A.

Tuttavia, in dispregio dei più basilari principi di partecipazione procedimentale e di obbligo della P.A. di riscontrare le istanze mediante un provvedimento espresso ed entro un termine ragionevole, l'USR non ha fornito alcun riscontro alla dott.ssa Russo, e ha proceduto a pubblicare il calendario delle convocazioni sulla base del punteggio non rettificato.

La partecipazione procedimentale avrebbe certamente consentito di “anticipare” il confronto tra PA e privato prima della conclusione del procedimento, attraverso un’istruttoria quanto più completa possibile nonché coinvolgendo il privato stesso nella attività amministrativa, che deve avvenire nel rispetto del canone di trasparenza.

Il principio dell'intervento dei privati è strettamente collegato a quello dell'imparzialità e della buona amministrazione. Infatti, la partecipazione del privato e l'emersione del suo interesse nel procedimento servono proprio a consentire alla Pubblica Amministrazione una migliore soddisfazione dell'interesse pubblico, attraverso una gestione più razionale e partecipata del potere.

Nel caso in esame, invece, l'Amministrazione decidendo arbitrariamente di non attenersi ai criteri di valutazione indicati nell'Allegato A/8 neanche a seguito della segnalazione della ricorrente, valutando i titoli indicati dalla ricorrente in maniera difforme rispetto a quanto in esso previsto, ha posto in essere una condotta palesemente illegittima, in evidente contrasto con i principi di buon andamento ed imparzialità della P.A. come sopra delineati, consentendo che la dott.ssa Russo venisse superata nella graduatoria da aspiranti meno meritevoli, con conseguente disparità di trattamento e ripercussioni in termini di lesione del suo interesse legittimo alla corretta collocazione in graduatoria, coerente con la sua qualifica professionale e alla compressione del diritto alla scelta della sede di Istituto disponibile sulla base della posizione in graduatoria.

Anche per tale ragione, dunque, i provvedimenti qui impugnati devono essere annullati nella misura in cui non riconoscono alla dott.ssa Russo il punteggio alla stessa spettante alla luce dei criteri normativi di riferimento.

ISTANZA CAUTELARE, AI SENSI DELL'ART. 55 COMMI 1 E 5

OVVERO IN VIA GRADATA AI SENSI DEL COMMA 10 DEL D.LGS 104/2010.

Il *fumus* traspare dai motivi di ricorso. Quanto al *periculum* si fa presente che la dott.ssa Russo è residente e vive attualmente Napoli, come da autodichiarazione che si allega (doc. all. n. 12), sicché la immediata individuazione della sede di Istituto alla stessa assegnato in via definitiva diventa di fondamentale importanza anche alla luce della necessità di dover

trovare un alloggio a Roma che sia prossimo alla sede di servizio, né può ritenersi che per un errore dell'amministrazione la dott.ssa Russo debba prendere provvisoriamente un alloggio prossimo alla sede attuale di servizio che le è già stata assegnata (ITA Garibaldi, via Ardeatina), che potrebbe essere eccessivamente lontano dalla nuova sede che le sarà eventualmente assegnata, costringendo la stessa, già docente fuori sede, a dover attraversare l'intera città per raggiungere la nuova sede di servizio.

Senza contare che, l'immediata rettifica del punteggio in graduatoria e quindi della conseguente ricollocazione della ricorrente, realizzerebbe al contempo anche l'interesse pubblico alla continuità didattica, che sarebbe pregiudicata da cambiamenti continui di docenti, già supplenti seppur per un anno, ad anno scolastico in corso.

In via gradata, ove l'Ecc.mo Collegio ritenga che non vi siano i presupposti per l'applicazione dell'art. 55 commi 1 e 5 si chiede l'anticipazione dell'udienza di merito, ai sensi dell'art. 55, comma 10, del D.Lgs 104/2020.

Si chiede fin da subito di essere ammessi all'integrazione del contraddittorio con la notifica per pubblici proclami del presente ricorso mediante la pubblicazione sul sito web di parte resistente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 52, comma 2, c.p.a., 151 c.p.c. e 19 del d.lgs. n. 33/2013.

P.Q.M.

Voglia Codesto Ecc.mo TAR Lazio, sede di Roma, previa eventuale integrazione del contraddittorio, mediante notifica per pubblici proclami:

- in via cautelare, ex art. 55., attesa l'estrema imminenza del danno grave e irreparabile non risarcibile per equivalente, sospendere gli effetti degli atti impugnati, nella parte in cui hanno decurtato illegittimamente il punteggio della ricorrente, collocandola in graduatoria in posizione di gran lunga inferiore rispetto a quella alla stessa spettante, con conseguente lesione del suo interesse legittimo ad una corretta qualificazione professionale, idonea al suo *curriculum* e del suo legittimo affidamento riposto nella valutazione dei titoli dalla stessa posseduti e dichiarati nella domanda di partecipazione, oltre alla lesione del suo legittimo interesse alla scelta della sede;
- in via gradata, disporre l'anticipazione dell'udienza di merito, ai sensi dell'art. 55, comma 10, del D.Lgs 104/2010;
- nel merito, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento del maggiore punteggio complessivo pari a **77,5 per la classe di concorso ADSS**, stante l'omessa e/o

Avv. Patrizia Kivel Mazuy
Avv. Claudia Piscione Kivel Mazuy
Viale Gramsci n. 10 – Napoli - 80122
Tel. / Fax 081 7613381
p.e.c. patriziakivelmazuy@avvocatinapoli.legalmail.it
avvclaudiapiscione@pec.it

erronea valutazione dei titoli di servizio dalla ricorrente correttamente inseriti nella domanda di partecipazione e, per l'effetto, ordinare all'Amministrazione di rivalutare la sua posizione in funzione del maggiore punteggio accertato, collocandola correttamente in graduatoria.

Con condanna alle spese di lite a carico delle Amministrazioni intimare con attribuzione.

Napoli/Roma 29.10.2020

Avv. Claudia Piscione Kivel Mazuy

avv. Patrizia Kivel Mazuy